

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

4 marzo 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili all'intero territorio nazionale

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4/03/2020

5 marzo 2020



Sommario

1. Misure di contrasto e contenimento sull'intero territorio nazionale.....	4
2. Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale.....	9
3. Monitoraggio delle misure.....	14
4. 1 Misure riguardanti la Zona rossa	15
4. 2 Misure riguardanti la Zona gialla	20

Premessa

Viste le precedenti disposizioni normative, per fare fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19, vengono adottate ulteriori disposizioni attuative **applicabili sull'intero territorio nazionale**.

Le disposizioni in esame producono **effetto dal 4/03/2020 fino al 3/04/2020**, salvo diverse specifiche previsioni contenute nelle singole misure.

Cessano, contemporaneamente, i loro effetti le disposizioni contenute negli articoli 3 e 4 del DPCM 1/03/2020, mentre restano efficaci le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 del medesimo DPCM con riferimento alle c.d. Zona rossa e gialla.

Le misure adottate con il provvedimento in esame possono essere così distinte:

1. Misure di contrasto e contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 (art. 1)
2. Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale (art. 2)
3. Monitoraggio delle misure (art. 3)
4. Efficacia delle presenti disposizioni e coordinamento con le disposizioni in precedenza dettate per le c.d. Zona rossa e gialla (art. 4)

Si riportano, inoltre, i contenuti dell'Allegato 1 al DPCM 4/03/2020, più volte richiamato dalle disposizioni in tutto o in parte, con particolare riferimento alla lettera d) relativa al mantenimento della distanza di almeno un metro tra le persone.

Allegato 1

Misure igienico-sanitarie:

- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) evitare abbracci e strette di mano;
- d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

1. Misure di contrasto e contenimento sull'intero territorio nazionale

Sull'intero territorio nazionale devono trovare applicazione le seguenti misure.

Misura	Riflessi operativi in materia di Adempimenti amministrativi, Ambiente e sicurezza, Fiscale, Lavoro
<p>Art. 1, co. 1, lettere: a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale</p>	
<p><u>Manifestazioni, eventi, spettacoli</u> b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d);</p>	<p>Adempimenti amministrativi: Pertanto si intendono sospese tutte quelle attività che erano state in precedenza autorizzate dal SUAP competente nonché quelle attivate tramite SCIA sempre al SUAP competente.</p> <p>Lavoro: Con riferimento alla sospensione o contrazione di attività che riguardi lavoratori dipendenti, in aggiunta alle misure ordinarie, si applicano le misure specifiche a sostegno del reddito di cui al D.L. n. 9/2020 - oggetto di precedente commento (3/03/2020 Emergenza Coronavirus - Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese) – alla delibera d’urgenza di FSBA ove applicabile (4/03/2020 - Emergenza coronavirus - delibera FSBA per l'utilizzo della causale "COVID19 - CORONAVIRUS") e ad ulteriori provvedimenti in corso di approvazione.</p>
<p><u>Eventi sportivi</u> c) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni</p>	<p>Adempimenti amministrativi: Si intendono per luoghi pubblici e privati, qualsiasi locale o impianto dove possono essere praticati sport. Per i comuni fuori dalla zona rossa è consentita l’apertura degli impianti per l’allenamento “agonistico” e comunque da intendersi a porte chiuse, quindi senza pubblico. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile</p>

<p>e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all'allegato 1, lettera d)</p>	<p>consentire il rispetto della raccomandazione della distanza di 1 metro tra una persona e l'altra.</p> <p>Lavoro: Con riferimento alla sospensione o contrazione di attività che riguardi lavoratori dipendenti, in aggiunta alle misure ordinarie, si applicano le misure specifiche a sostegno del reddito di cui al D.L. n. 9/2020 - oggetto di precedente commento, alla delibera d'urgenza di FSBA ove applicabile e ad ulteriori provvedimenti in corso di approvazione.</p>
<p><u>Servizi di istruzione e scolastici</u></p> <p>d) limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post-universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell'interno e della difesa;</p> <p>e) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;</p> <p>f) fermo restando quanto previsto dalla lettera d), la riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della Sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;</p> <p>g) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della</p>	<p>Lavoro: Con riferimento alla sospensione o contrazione di attività relative anche alle attività connesse a quelle sospese (es. servizi di trasporto scolastico), in aggiunta alle misure ordinarie, si applicano le misure specifiche a sostegno del reddito di cui al D.L. n. 9/2020, alla delibera d'urgenza di FSBA ove applicabile e ad ulteriori provvedimenti in corso di approvazione.</p>

<p>sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;</p> <p>h) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;</p> <p>i) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;</p>	
<p><u>Servizi sanitari</u></p> <p>l) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;</p> <p>m) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie</p>	

<p>assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;</p>	
<p>Smart working n) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;</p>	<p>Lavoro e Sicurezza: Si dispone che la disciplina che regola l'introduzione del lavoro agile (artt. da 18 a 23, della L. n.81/2017)) è applicabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sull'intero territorio nazionale (non più limitatamente alle Zone rosse e gialle) • per la durata dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 (6 mesi dalla data del 31 gennaio 2020, ossia fino al 31 luglio 2020) • a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. <p>In questi casi, l'obbligo di consegnare con cadenza almeno annuale, al lavoratore agile e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, si può assolvere in via telematica (es. comunicazione via e-mail), anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'INAIL. A tale proposito, l'istituto ha reso disponibile la documentazione utile ad ottemperare per via telematica ai già menzionati obblighi.</p> <p>Resta inteso che, per quanto sia fortemente raccomandato dalla norma il ricorso a tale strumento, estremamente utile a contemperare le misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza alle esigenze produttive, è l'azienda che, in forza del potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro, assume la decisione per l'utilizzo o meno del lavoro agile.</p> <p>Per un approfondimento in merito allo Smart working, si rinvia all'approfondimento che verrà pubblicato in data 5/03/2020 in Lavoro e contrattualistica, Provvedimenti generali, Eventi calamitosi.</p>

<p><u>Prove d'esame</u></p> <p>o) con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;</p>	
<p><u>Presidi sanitari</u></p> <p>p) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, con particolare riguardo ai soggetti provenienti dai comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, sino al termine dello stato di emergenza.</p>	

2. Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale

Il DPCM prevede misure di informazione e prevenzione, valide sull'intero territorio nazionale.

Misura	Riflessi operativi in materia di Adempimenti amministrativi, Ambiente e sicurezza, Fiscale, Lavoro
<p>Art. 2, co. 1, lettere <u>Personale sanitario</u> a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute;</p>	
<p><u>Persone anziane e affette da patologie</u> b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multi-morbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all'allegato 1, lettera d);</p>	
<p><u>Servizi scolastici</u> c) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 1;</p>	
<p><u>Diffusione misure igieniche</u> d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 1 anche presso gli esercizi commerciali;</p>	<p>Adempimenti amministrativi, Ambiente e sicurezza, Fiscale, Lavoro:</p> <p>Le Associazioni di categoria sono chiamate a promuovere la diffusione delle seguenti informazioni di prevenzione igienico sanitarie (Allegato 1 di seguito riportato), anche presso gli esercizi commerciali.</p> <p>La prescrizione era già contenuta nel DPCM 1° marzo 2020, è stato esteso l'elenco delle misure igienico-sanitarie.</p>

	<p><i>Misure igienico-sanitarie:</i></p> <p><i>a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;</i></p> <p><i>b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;</i></p> <p><i>c) evitare abbracci e strette di mano;</i></p> <p><i>d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;</i></p> <p><i>e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);</i></p> <p><i>f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;</i></p> <p><i>g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;</i></p> <p><i>h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;</i></p> <p><i>i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;</i></p> <p><i>l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;</i></p> <p><i>m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.</i></p>
<p><u>Attività ricreative</u></p> <p>e) è raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all'aperto, purché' svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati;</p>	
<p>f) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;</p>	
<p>g) nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private sono adottate opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di</p>	

<p>almeno un metro tra di loro, di cui all'allegato 1, lettera d);</p>	
<p><u>Aziende di trasporto pubblico</u> h) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;</p>	
<p><u>Misure di quarantena</u> i) chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia sostato nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni (Zona rossa), deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta. Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; ove contattati tramite il numero unico dell'emergenza 112 o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti.</p> <p>Art. 2, co. 2 2. L'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera i), alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate: a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione; b) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, informano dettagliatamente l'interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità</p>	<p>Lavoro: Viene chiarito, sul piano normativo, il trattamento dei lavoratori coinvolti da quarantena, anche nella forma dell'isolamento fiduciario domiciliare.</p> <p>Pur in assenza di qualsiasi sintomatologia, tale condizione – che si configura nel rispetto della specifica procedura nella quale l'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti accertano la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario - viene parificata allo stato di malattia.</p> <p>In particolare, la norma dispone che l'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedano a rilasciare una <u>dichiarazione indirizzata a INPS, datore di lavoro, e il Medico di medicina generale, in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica il lavoratore è stato posto in quarantena, specificando la data di inizio e fine.</u></p> <p>Al momento, l'INPS non ha ancora provveduto alla pubblicazione di istruzioni operative relative alla gestione di tale procedura.</p> <p>Si ritiene che, diversamente, nei casi di quarantena/isolamento domiciliare che siano attuati in via volontaria e precauzionale – ossia al di fuori di tale procedura in cui viene accertata dai servizi di sanità pubblica la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario dell'individuo – per la gestione del rapporto di lavoro restino applicabili le seguenti considerazioni. Laddove il lavoratore non risulti comunque in possesso di una certificazione di malattia rilasciata dal proprio medico di medicina generale, se l'attività può essere svolta “a distanza”, anche per tali lavoratori è possibile consentire la prestazione in modalità Smart working. In alternativa, sarà possibile riconoscere ai lavoratori la fruizione di periodi di ferie o permessi retribuiti. Qualora la</p>

<p>al fine di assicurare la massima adesione;</p> <p>c) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, l'operatore di sanità pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020);</p> <p>d) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificandone la data di inizio e fine.</p> <p>Art. 2, co. 3 L'operatore di sanità pubblica deve inoltre:</p> <p>a) accertare l'assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché' degli altri eventuali conviventi;</p> <p>b) informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;</p> <p>c) informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera).</p> <p>Art. 2, co. 4. Allo scopo di massimizzare l'efficacia della procedura sanitaria è indispensabile informare sul significato, le modalità e le finalità dell'isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l'applicazione delle seguenti misure:</p> <p>a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione;</p> <p>b) divieto di contatti sociali;</p> <p>c) divieto di spostamenti e viaggi;</p> <p>d) obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.</p> <p>Art. 2, co. 5. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:</p>	<p>condizione sia dipesa da motivi di lavoro, sarà possibile valutare l'opportunità di concedere permessi retribuiti a carico azienda.</p> <p>Lavoro e Sicurezza: In relazione all'attivazione dello smart working si evidenzia un'attuazione particolare dell'obbligo di informativa scritta in queste specifiche ipotesi.</p>
---	--

<p>a) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l'operatore di Sanità Pubblica;</p> <p>b) indossare la mascherina chirurgica fornita all'avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;</p> <p>c) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.</p> <p>Art. 2, co. 6. L'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.</p> <p>Art. 2, co. 7. Su tutto il territorio nazionale è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 1.</p>	
--	--

3. Monitoraggio delle misure

Il Prefetto territorialmente competente monitora l'attuazione delle misure previste dal presente decreto da parte delle amministrazioni competenti.

4. Efficacia delle presenti disposizioni e coordinamento con le disposizioni in precedenza dettate per le c.d. Zona rossa e gialla

Ambito territoriale

Le disposizioni in esame, contenute nel DPCM 4/03/2020, si applicano su tutto il territorio nazionale, ivi comprese le Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, compatibilmente con i relativi statuti e norme di attuazione.

Periodo temporale

Le disposizioni in esame, contenute nel DPCM 4/03/2020, salvo diverse previsioni contenute nelle singole misure, producono **effetto dal 4/03/2020 fino al 3/04/2020**.

Coordinamento

Cessano, contemporaneamente, i loro effetti le disposizioni contenute negli articoli 3 e 4 del DPCM 1/03/2020.

Viceversa, restano efficaci le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 del medesimo DPCM con riferimento alle c.d. Zona rossa e gialla (Allegati 1, 2 e 3 al DPCM 1/03/2020).

Nel caso in cui le prescrizioni del DPCM 4/03/2020, sopra riepilogate, risultino più restrittive, si applicano **cumulativamente** alle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 del DPCM 1/03/2020.

Si riportano di seguito le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 del medesimo DPCM 1/03/2020, come oggetto di precedente commento (2/3/2020 [Emergenza Coronavirus - ulteriori disposizioni attuative delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza](#)).

4. 1 Misure riguardanti la Zona rossa

La c.d. Zona rossa riguarda i seguenti Comuni (Allegato 1 al DPCM 1/03/2020):

1) nella Regione Lombardia:

- a) Bertonico;
- b) Casalpusterlengo;
- c) Castelgerundo;
- d) Castiglione D'Adda;
- e) Codogno;
- f) Fombio;
- g) Maleo;
- h) San Fiorano;
- i) Somaglia;
- l) Terranova dei Passerini.

2) nella Regione Veneto:

- a) Vò.

Le misure adottate sono le seguenti.

Misura	Principali riflessi operativi in materia di Adempimenti amministrativi, Ambiente e sicurezza, Fiscale, Lavoro
Comma 1, lettere: «a) divieto di allontanamento dai comuni di cui all'allegato 1 (Zona rossa) da parte di tutti gli individui comunque ivi presenti; b) divieto di accesso nei comuni di cui all'allegato 1;	Lavoro e Fiscale: Per tali lavoratori, in considerazione dell'obbligo di non allontanarsi dai comuni della "Zona rossa", il datore di lavoro – avente sede al di fuori di tali territori – è tenuto a giustificare l'assenza e a non ammettere nelle proprie sedi tali lavoratori, in violazione degli obblighi imposti. Se l'attività può essere svolta "a distanza", si ritiene che anche a tali lavoratori, a temperamento del divieto, sia applicabile la possibilità di continuare a rendere la prestazione in modalità Smart working. Se ciò non è possibile, l'assenza è giustificata.

	<p>Si ritiene che, al momento, non sia previsto alcun obbligo in capo al datore di lavoro di provvedere direttamente a retribuire i lavoratori durante il periodo di sospensione. Sarà pertanto possibile riconoscere ai lavoratori la fruizione di periodi di ferie o permessi retribuiti.</p> <p>In aggiunta alle misure ordinarie, si applicano le misure specifiche a sostegno del reddito di cui al D.L. n. 9/2020 - oggetto di precedente commento (3/03/2020 Emergenza Coronavirus - Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese) – alla delibera d’urgenza di FSBA ove applicabile (4/03/2020 - Emergenza coronavirus - delibera FSBA per l'utilizzo della causale "COVID19 - CORONAVIRUS") e ad ulteriori provvedimenti in corso di approvazione.</p> <p>Lavoro e Sicurezza: in relazione all’attivazione dello smart working si evidenzia un’attuazione particolare dell’obbligo di informativa scritta in queste specifiche ipotesi. Si veda in proposito l’art. 4 del presente provvedimento.</p>
<p>c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;</p>	<p>Adempimenti amministrativi Pertanto si intendono sospese tutte quelle attività che erano state in precedenza autorizzate dal SUAP competente nonché quelle attivate tramite SCIA sempre al SUAP competente.</p>
<p>d) chiusura dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;</p>	<p>Lavoro: Con riferimento alla sospensione o contrazione di attività relative anche alle attività connesse a quelle sospese (es. servizi di trasporto scolastico), in aggiunta alle misure ordinarie, si applicano le misure specifiche a sostegno del reddito di cui al D.L. n. 9/2020, alla delibera d’urgenza di FSBA ove applicabile e ad ulteriori provvedimenti in corso di approvazione.</p>
<p>e) sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fino alla data del 15 marzo 2020;</p>	
<p>f) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del</p>	

<p>paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;</p>	
<p>g) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, secondo le modalità e i limiti indicati con provvedimento del prefetto territorialmente competente;</p>	
<p>h) sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private, indette e in corso nei comuni di cui all'allegato 1 (Zona rossa);</p>	
<p>i) chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità, dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e degli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità, secondo le modalità e i limiti indicati con provvedimento del prefetto territorialmente competente;</p>	<p>Adempimenti amministrativi: Sono considerati servizi pubblici essenziali, ai sensi della L.146/90 indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione. Le altre attività commerciali intese come esercizi di vicinato, media e grande struttura di vendita sono da considerarsi chiuse salvo provvedimento specifico del prefetto.</p> <p>Lavoro e Fiscale: Con riferimento alla sospensione o contrazione di attività, in aggiunta alle misure ordinarie, si applicano le misure specifiche a sostegno del reddito di cui al D.L. n. 9/2020, alla delibera d'urgenza di FSBA ove applicabile e ad ulteriori provvedimenti in corso di approvazione.</p>
<p>j) obbligo di accedere ai servizi pubblici essenziali, nonché agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità indossando dispositivi di protezione individuale o adottando particolari misure di cautela individuate dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio;</p>	<p>Adempimenti amministrativi: Per esercizi commerciali si intendono esercizi di vicinato, media e grande struttura di vendita.</p> <p>Sicurezza: Con specifico riferimento ai dispositivi di protezione individuale riteniamo possa trattarsi delle mascherine chirurgiche, generalmente utilizzate per evitare il contagio di terzi.</p>
<p>k) sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone, terrestri, ferroviario, nelle acque interne e pubblico locale, anche non di linea, con esclusione del trasporto di beni di prima necessità e deperibili</p>	<p>Adempimenti amministrativi: il riferimento è ad esempio alle imprese di autotrasporto merci c/t e al servizio di trasporto pubblico non di linea quali NCC e TAXI.</p>

<p>e fatte salve le eventuali deroghe previste dai prefetti territorialmente competenti;</p>	<p>Lavoro e Fiscale: Con riferimento alla sospensione o contrazione di attività, In aggiunta alle misure ordinarie, si applicano le misure specifiche a sostegno del reddito di cui al D.L. n. 9/2020, alla delibera d’urgenza di FSBA ove applicabile e ad ulteriori provvedimenti in corso di approvazione.</p>
<p>l) sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, ivi compresa l'attività veterinaria, nonché di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare ovvero in modalità a distanza. Il prefetto, d'intesa con le autorità competenti, può individuare specifiche misure finalizzate a garantire le attività necessarie per l'allevamento degli animali e la produzione di beni alimentari e le attività non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali;</p>	<p>Lavoro: Fatta eccezione per le attività che possono svolgersi in modalità domiciliare o a distanza, i lavoratori sono sospesi dall’attività. In aggiunta alle misure ordinarie, si applicano le misure specifiche a sostegno del reddito di cui al D.L. n. 9/2020, alla delibera d’urgenza di FSBA ove applicabile e ad ulteriori provvedimenti in corso di approvazione.</p> <p>Si ritiene che, al momento, non sia previsto alcun obbligo in capo al datore di lavoro di provvedere direttamente a retribuire i lavoratori durante il periodo di sospensione. Sarà pertanto possibile riconoscere ai lavoratori la fruizione di periodi di ferie o permessi retribuiti, oltre a consentire lo Smart working.</p> <p>Sicurezza: Come indicato nell’approfondimento specifico in materia di salute e sicurezza la sospensione dell’attività lavorativa è la misura più cautelativa in assoluto. Qualora, invece, si tratti di servizi essenziali e di pubblica utilità, per i quali l’attività non è sospesa, si ritiene condivisibile la posizione meno stringente che ritiene sufficiente che il datore di lavoro provveda a mettere in atto specifiche procedure di informazione, prevenzione, protezione; alcuni esempi di tali misure sono riportati negli approfondimenti pubblicati in Ambiente e Sicurezza, Sicurezza, Agenti biologici. Se trattasi di uso deliberato o contatto inevitabile nell'esecuzione dell'attività lavorativa, ossia imprese che esercitano attività, di cui all’elenco dell’Allegato XLIV, che comportano l'uso di agenti biologici (classificati in Allegato XLVI) e al cui rischio espongono i lavoratori, si ritiene che il datore di lavoro debba provvedere anche ad un aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio biologico e debba mettere in atto tutte le</p>

	<p>misure di prevenzione e protezione indicate negli articoli del titolo X del D.lgs 81/2008.</p> <p>Ricordiamo in merito che all'interno delle attività che possono comportare la presenza di agenti biologici ci sono i servizi sanitari, laboratori chimici, smaltimento rifiuti, etc.</p> <p>In relazione all'attivazione dello smart working si evidenzia un'attuazione particolare dell'obbligo di informativa scritta in queste specifiche ipotesi.</p>
<p>m) sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel comune o nell'area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori da uno dei comuni di cui all'allegato 1 (Zona rossa).</p>	<p>Lavoro:</p> <p>Fatta eccezione per le attività che possono svolgersi in modalità domiciliare o a distanza, i lavoratori sono sospesi dall'attività.</p> <p>In aggiunta alle misure ordinarie, si applicano le misure specifiche a sostegno del di cui al D.L. n. 9/2020, alla delibera d'urgenza di FSBA ove applicabile e ad ulteriori provvedimenti in corso di approvazione.</p> <p>Si ritiene che, al momento, non sia previsto alcun obbligo in capo al datore di lavoro di provvedere direttamente a retribuire i lavoratori durante il periodo di sospensione. Sarà pertanto possibile riconoscere ai lavoratori la fruizione di periodi di ferie o permessi retribuiti, oltre a consentire lo Smart working.</p> <p>Tale sospensione, con le relative conseguenze, non può che estendersi, in via indiretta, alle imprese che pur avendo sede al di fuori dei comuni della "zona rossa" operano all'interno degli stessi (es. imprese che gestiscono i servizi di trasporto di merci e persone, ecc.).</p>
<p>Comma 2. Le misure di cui alle lettere a), b) e m) del comma 1, non si applicano al personale sanitario al personale delle forze di polizia, del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate, nell'esercizio delle proprie funzioni.»</p>	

4. 2 Misure riguardanti la Zona gialla

La Zona gialla riguarda i seguenti territori (Allegato 2 al DPCM 1/03/2020):

Regioni:

- a) Emilia-Romagna;
- b) Lombardia;
- c) Veneto.

Province:

- a) Pesaro e Urbino;
- b) Savona.

Misura	Riflessi operativi in materia di Adempimenti amministrativi, Ambiente e sicurezza, Fiscale, Lavoro
<p>«Comma 1, lettere:</p> <p>a) sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sino all'8 marzo 2020, in luoghi pubblici o privati.</p> <p>Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli di cui all'allegato 1 (Zona rossa).</p> <p>È fatto divieto di trasferta dei tifosi residenti nelle regioni e nelle province di cui all'allegato 2 (Zona gialla) per la partecipazione ad eventi e competizioni sportive che si svolgono nelle restanti regioni e province</p>	
<p>b) è consentito lo svolgimento delle attività nei comprensori sciistici a condizione che il gestore provveda alla limitazione dell'accesso agli impianti di trasporto chiusi assicurando la presenza di un massimo di persone pari ad un terzo della capienza (funicolari, funivie, cabinovie, ecc.);</p>	
<p>c) sospensione, sino all'8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo</p>	<p>Adempimenti amministrativi</p> <p>Pertanto si intendono sospese tutte quelle attività che erano state in precedenza autorizzate dal SUAP competente nonché quelle attivate tramite SCIA sempre al SUAP competente.</p>

<p>d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose;</p>	
<p>d) apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;</p>	
<p>e) sospensione, sino all'8 marzo 2020, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;</p>	<p>Lavoro: Con riferimento alla sospensione o contrazione di attività relative anche alle attività connesse a quelle sospese (es. servizi di trasporto scolastico, in aggiunta alle misure ordinarie, si applicano le misure specifiche a sostegno del reddito di cui al D.L. n. 9/2020, alla delibera d'urgenza di FSBA ove applicabile e ad ulteriori provvedimenti in corso di approvazione.</p> <p>Sicurezza: Con riferimento ai corsi che non vengono sospesi il datore di lavoro dovrà attuare procedure di informazione, prevenzione e protezione idonee.</p> <p>Le disposizioni del DPCM 4/03/2020, ove più restrittive, si applicano cumulativamente con quelle del DPCM 1/03/2020; pertanto, il termine di chiusura fino all'8 marzo 2020 è prolungato fino a 15 marzo 2020.</p>
<p>f) apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a condizione che detti istituti e luoghi assicurino modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;</p>	
<p>g) sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e di quelli per il personale della protezione civile, ferma restando l'osservanza delle</p>	

<p>disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020;</p>	
<p>h) svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub, a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;</p>	<p>Adempimenti amministrativi: L'attività di ristorazione in BAR (in ogni sua possibile forma e denominazione) e ristoranti è consentita la somministrazione solo esclusivamente con il servizio al tavolo; le sedute dovranno comunque essere posizionate a non meno di un metro tra loro in base anche alla dimensione del locale stesso. <u>Resta pertanto inibito il servizio a "bancone".</u></p> <p>Lavoro e Fiscale: Con riferimento alla sospensione o contrazione di attività, in aggiunta alle misure ordinarie, si applicano le misure specifiche a sostegno del reddito di cui al D.L. n. 9/2020, alla delibera d'urgenza di FSBA ove applicabile e ad ulteriori provvedimenti in corso di approvazione.</p>
<p>i) apertura delle attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera h) condizionata all'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori;</p>	<p>Adempimenti amministrativi: Per tutte le attività che non siano considerate di ristorazione e che comunque effettuino servizio di somministrazione alimenti e bevande è consentita l'apertura solo dopo aver messo in atto misure di contenimento dell'accesso (es: ticket di accesso per tot persone per un certo periodo di tempo) in modo che non si creino assembramenti e che venga rispettato il limite di 1 metro di distanza tra visitatori.</p> <p>Lavoro e Fiscale: Con riferimento alla sospensione o contrazione di attività, in aggiunta alle misure ordinarie, si applicano le misure specifiche a sostegno del reddito di cui al D.L. n. 9/2020, alla delibera d'urgenza di FSBA ove applicabile e ad ulteriori provvedimenti in corso di approvazione.</p>
<p>j) limitazione dell'accesso dei visitatori alle aree di degenza, da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere;</p>	
<p>k) rigorosa limitazione dell'accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti;</p>	
<p>l) sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;</p>	

<p>m) privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19.</p>	<p>Lavoro, Sicurezza e Fiscale: In via generale, nei contesti lavorativi, è quindi consigliabile rispettare le seguenti misure preventive e precauzionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • evitare occasioni di aggregazione in luoghi chiusi (meeting, riunioni, ecc.), favorendo le riunioni in modalità videoconferenza, Skype o simili; • limitare il più possibile la visita di clienti e fornitori esterni presso le sedi lavorative. Qualunque visita di esterni deve essere comunicata preventivamente alla Direzione.
<p>Comma 4. Negli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Corte di appello cui appartengono i comuni di cui all'allegato 1, sino al 15 marzo 2020, per i servizi aperti al pubblico e in relazione alle attività non strettamente connesse ad atti e attività urgenti, il Capo dell'ufficio giudiziario, sentito il dirigente amministrativo, può stabilire la riduzione dell'orario di apertura al pubblico anche in deroga a quanto disposto dall'art. 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196.</p>	

Nell'ambito della Zona gialla, sono dettate misure aggiuntive per i seguenti territori (Allegato 3 al DPCM 1/03/2020):

Provinces:

- a) Bergamo;
- b) Lodi;
- c) Piacenza;
- d) Cremona.

<p>Misura</p>	<p>Riflessi operativi in materia di Adempimenti amministrativi, Ambiente e sicurezza, Fiscale, Lavoro</p>
<p>Comma 2, lett. a) chiusura nelle giornate di sabato e domenica delle medie e grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, ad esclusione delle farmacie, delle parafarmacie e dei punti vendita di generi alimentari.</p>	<p>Adempimenti amministrativi Possono quindi rimanere aperti gli esercizi di vicinato identificati dalla legge regionale in materia.</p> <p>Lavoro e Fiscale: Con riferimento alla sospensione o contrazione di attività, in aggiunta alle misure ordinarie, si</p>

	<p>applicano le misure specifiche a sostegno del reddito di cui al D.L. n. 9/2020, alla delibera d'urgenza di FSBA ove applicabile e ad ulteriori provvedimenti in corso di approvazione.</p> <p>Sicurezza: Per le attività non sospese, vale quanto indicato a commento dell'art. 1 co. 1 lett. I).</p>
--	---

Inoltre, nella sola regione Lombardia e nella sola provincia di Piacenza si applica anche la seguente misura:

Misura	Riflessi operativi in materia di Adempimenti amministrativi, Ambiente e sicurezza, Fiscale, Lavoro
<p>Comma 3, lette. a) sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi</p>	<p>Lavoro e Fiscale: Con riferimento alla sospensione o contrazione di attività, in aggiunta alle misure ordinarie, si applicano le misure specifiche a sostegno del reddito di cui al D.L. n. 9/2020, alla delibera d'urgenza di FSBA ove applicabile e ad ulteriori provvedimenti in corso di approvazione.</p> <p>Sicurezza: Per le attività non sospese, vale quanto indicato a commento dell'art. 1 co. 1 lett. I).</p>

fine documento